

N. 51 reg. Delib.



CITTÀ DI VITTORIO VENETO

MEDAGLIA D'ORO AL V.M.
(PROVINCIA DI TREVISO)

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DI CUI ALLA LEGGE N. 160/2019 PER L'ANNO 2021 E SEGUENTI.

Il giorno 30/12/2020 alle ore 17.00, nella sala consiliare del Comune di VITTORIO VENETO.

Previo invito diramato dal Presidente ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica Ordinaria, di 1^a convocazione.

Fatto l'appello nominale dei Componenti:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1	X		12		X
2	X		13	X	
3	X		14	X	
4	X		15	X	
5	X		16	X	
6	X		17	X	
7	X				
8	X				
9	X				
10	X				
11	X				
				16	1

Fungono da scrutatori i Signori: Balliana Mirella, Pagotto Alberto, Parrella Roberto.

Partecipa il Segretario Generale del Comune Nobile Lino.

Assume la presidenza il Consigliere Santantonio Paolo il quale, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione quanto all'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con la legge di bilancio per l'anno 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160) è stata riscritta l'imposizione sugli immobili introducendo la nuova I.M.U. (Imposta Municipale Propria), dal comma 739 al comma 783 compresi dell'articolo unico;

RICHIAMATI i commi della citata legge di interesse per la fissazione delle aliquote, in particolare:

- comma 748: *“L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento”;*
- comma 750: *“L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i Comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento”;*
- comma 751: *“Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I Comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU”;*
- comma 752: *“L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento”;*
- comma 753: *“Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento”;*
- comma 754: *“Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento”;*

RICHIAMATO altresì il comma 749 della citata legge di bilancio n. 160/2019, il quale in materia di detrazioni, così recita: *Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616;*

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale dispone che: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza*

entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le aliquote e le tariffe si intendono prorogate di anno in anno";

RITENUTO, vista l'emergenza epidemiologica denominata "COVID-19" emersa nei primi mesi del corrente anno e tuttora in corso, di mantenere invariato il carico fiscale rispetto a quanto già stabilito nella precedente Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 15.06.2020, confermando l'aliquota al 10,0 per mille, a valere sui terreni agricoli, sui fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D e sugli altri immobili non rientranti in alcuna delle fattispecie ad aliquota agevolata;

RITENUTO, per quanto sopra espresso, di stabilire, per gli anni 2021, 2022 e 2023, le aliquote e le detrazioni della nuova I.M.U., così come disciplinata dai commi 739 a 783 compresi dell'articolo 1 della legge n. 160/2019, come nella seguente tabella:

Tipologia	Aliquote IMU 2021 (per mille)	Aliquote IMU 2022 (per mille)	Aliquote IMU 2023 (per mille)
Aliquota per abitazione principale di categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo).	6,0	6,0	6,0
Aliquota per l'unità immobiliare di categorie catastali A/1, A/8 e A/9 posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata.	6,0	6,0	6,0
Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.	1,0	1,0	1,0
Aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.	2,5	esenti	esenti

Aliquota per i terreni agricoli	10,0	10,0	10,0
Aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	10,0	10,0	10,0
Aliquota base per tutti gli altri immobili, diversi dalle tipologie sopra menzionate	10,0	10,0	10,0
	Detrazioni 2021 (euro)	Detrazioni 2022 (euro)	Detrazioni 2023 (euro)
Detrazione per l'abitazione principale di categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente).	200,00	200,00	200,00
Detrazione per l'unità immobiliare di categorie catastali A/1, A/8 e A/9 posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata.	200,00	200,00	200,00
Detrazione per gli alloggi regolarmente assegnati dall'A.T.E.R. (ex-IACP).	200,00	200,00	200,00

VISTO il comma 767 dell'art. 1 della legge n. 160/2019, primo periodo, il quale tra l'altro dispone che le aliquote hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno;

PRESO ATTO che il presente provvedimento è stato esaminato dalla 3^a Commissione Consiliare "Finanze – Patrimonio – Società partecipate", come da verbale in data 28.12.2020, in atti;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale propria approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 15.06.2020;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile resi rispettivamente dal Responsabile del Settore interessato e dal Responsabile del Settore Economico e Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali);

Con la seguente votazione, resa per alzata di mano da n. 16 consiglieri presenti e votanti:

Favorevoli: n. 10 (Casagrande, Da Re, Gomiero, Miatto, Pagotto, Parrella, Rosset, Salezze, Santantonio, Varaschin)
 Contrari: n. 6 (Balliana, De Antoni, De Bastiani, De Nardi, Dus, Tonon)
 Astenuti: n. 0

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di stabilire le aliquote e le detrazioni dell'I.M.U., così come disciplinata dai commi 739 a 783 compresi dell'articolo 1 della legge n. 160/2019, a valere per gli anni 2021, 2022 e 2023, come illustrato nella seguente tabella:

Tipologia	Aliquote IMU 2021 (per mille)	Aliquote IMU 2022 (per mille)	Aliquote IMU 2023 (per mille)
Aliquota per abitazione principale di categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo).	6,0	6,0	6,0
Aliquota per l'unità immobiliare di categorie catastali A/1, A/8 e A/9 posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata.	6,0	6,0	6,0
Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.	1,0	1,0	1,0
Aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.	2,5	esenti	esenti
Aliquota per i terreni agricoli	10,0	10,0	10,0

Aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	10,0	10,0	10,0
Aliquota base per tutti gli altri immobili, diversi dalle tipologie sopra menzionate	10,0	10,0	10,0
	Detrazioni 2021 (euro)	Detrazioni 2022 (euro)	Detrazioni 2023 (euro)
Detrazione per l'abitazione principale di categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente).	200,00	200,00	200,00
Detrazione per l'unità immobiliare di categorie catastali A/1, A/8 e A/9 posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata.	200,00	200,00	200,00
Detrazione per gli alloggi regolarmente assegnati dall'A.T.E.R. (ex-IACP).	200,00	200,00	200,00

- 3) di stabilire che le nuove aliquote I.M.U. hanno effetto dal **1° gennaio 2021**;
- 4) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre prossimo.

Quindi, con separata votazione, resa per alzata di mano dai n. 16 consiglieri presenti e votanti che dà il seguente esito:

Favorevoli: n. 10 (Casagrande, Da Re, Gomiero, Miatto, Pagotto, Parrella, Rosset, Salezze, Santantonio, Varaschin)

Contrari: n. 6 (Balliana, De Antoni, De Bastiani, De Nardi, Dus, Tonon)

Astenuti: n. 0

DELIBERA

di dichiarare il presente atto, stante l'urgenza di approvare il Bilancio di previsione 2021-2023 entro i termini di legge, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 26 (Testo Unico Enti Locali).

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da:

IL PRESIDENTE
Santantonio Paolo

IL SEGRETARIO GENERALE
Nobile Lino



CITTÀ DI VITTORIO VENETO

MEDAGLIA D'ORO AL V.M.
(PROVINCIA DI TREVISO)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n° 267/2000 (T.U. Enti Locali)

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DI CUI ALLA LEGGE N. 160/2019 PER L'ANNO 2021 E SEGUENTI.

IL DIRIGENTE

Vista la proposta n. 2020/15 dell'Ufficio Tributi, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica:

Favorevole

con le seguenti note:

Vittorio Veneto, 21/12/2020

***Sottoscritto dal Dirigente
del Settore Economico e Finanziario
Lino Nobile
con firma digitale***



CITTÀ DI VITTORIO VENETO

MEDAGLIA D'ORO AL V.M.
(PROVINCIA DI TREVISO)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n° 267/2000 (T.U. Enti Locali)

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DI CUI ALLA LEGGE N. 160/2019 PER L'ANNO 2021 E SEGUENTI.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO

Vista la proposta n. 2020/15 dell'Ufficio Tributi, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:

Favorevole

con le seguenti note:

Vittorio Veneto, 24/12/2020

***Sottoscritto dal Dirigente ad interim
del Settore Economico e Finanziario
Lino Nobile
con firma digitale***